



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

81 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 19/09/2023

OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA – COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO”
CUP: G34E22000040002– CIG: 98165812E9. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA DITTA TIMA SRL

L'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di Settembre

LA DIRIGENTE DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO”

Visto il decreto dirigenziale n. 28 del 08/04/2021 di attribuzione di incarico di Dirigente del settore “Pianificazione e governo del territorio”, cui afferisce il servizio lavori pubblici;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di C.C. n. 73 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Premesso che con Determinazione n. 30 del 13.06.2023, R.G. 364 esecutiva il 27.06.2023 venivano affidati alla ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL con sede in via Frozzoli n. 12, San Giovanni Ilarione (VR), C.F. e P.I. 04267320234, l'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA,

RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002– CIG: 98165812E9 per l'importo di € 350.211,01 + iva 10% per complessivi € 385.232,11;

Atteso che la ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL con sede in via Frozzoli n. 12, San Giovanni Ilarione (VR), C.F. e P.I. 04267320234, con comunicazione Prot. N. 37739 del 18.09.2023 ha chiesto l'autorizzazione al subappalto alla ditta TIMA SRL , con sede in Via Stazione N. 92 25011 Calcinato (BS). CF e P. IVA 02490120983 Pec: timasrl@legalmail.it per lavorazioni inerenti la categoria OG3 nella sua totalità ed entro i limiti consentiti e più precisamente: scavi scoticamento, scavi a sezione obbligata, formazione rilevato, realizzazione struttura di sostegno, preparazione piano posa dei rilevati, realizzazione fondazione stradale in misto stabilizzato, realizzazione sottofondazioni, posa acciaio tondo in barre, realizzazione casseformi, posa rivestimento di scarpata, formazione reticolo di contenimento, ancoraggi per reti in aderenza o barriere paramassi, posa misto cementato, posa strutture di sostegno, posa terreno vegetale, posa tubi in PVC, posa longheroni in ghisa, posa anelli con fondo, reinterri, posa conglomerato bituminoso"

Vista la documentazione prodotta dall'impresa appaltatrice e dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. per la legittimità del ricorso al subappalto;

Visto l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 attinente il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti in relazione alla prestazione subappaltata, e verificata l'insussistenza, a carico del subappaltatore, delle fattispecie ostative all'esecuzione di lavori pubblici, in particolare:

- Assenza di cause di esclusione dagli appalti pubblici, previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e come da visura camerale.

Verificato, il rispetto del limite della quota parte subappaltabile ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016;

Verificato altresì che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

Dato atto dell'avvenuto deposito del contratto di subappalto, presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 105, del D. Lgs 50/2016 e comunque in tempo utile per consentire, preliminarmente all'inizio dei lavori, l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;

Esaminata la documentazione presentata, da cui si desume che:

- tra l'impresa appaltatrice e la subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- tra la ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL con sede in via Frozzoli n. 12, San Giovanni Ilarione (VR), C.F. e P.I. 04267320234 e la ditta TIMA SRL ; Via Stazione N. 92 25011 Calcinato (BS). CF e P. IVA 02490120983
- è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, dal valore di €90.000,00, di cui €81.900,00 per opere; €8.100,00 per oneri della sicurezza;
- il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136;

- l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Brescia, ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto;

Considerato che:

- dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore delle imprese istanti;
- il pagamento diretto al subappaltatore, previsto dall'art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016, si configura come una delegazione di pagamento ex lege e, poiché non ingenera un rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e subappaltatore, non deve essere trasferito l'impegno di spesa assunto con il contratto, in capo al subappaltatore, ma deve essere mantenuto in capo all'appaltatore in quanto non sussiste nessun rapporto giuridico tra stazione appaltante e subappaltatore, neanche in caso di pagamento diretto; il comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 prevede il pagamento diretto dei subappaltatori quando gli stessi siano micro o piccole imprese;

Visto l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'ente;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva il giorno della sua pubblicazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il subappalto dei lavori di REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002– CIG: 98165812E9, tra la ditta MAINENTE COSTRUZIONI SRL con sede in via Frozzoli n. 12, San Giovanni Ilarione (VR), C.F. e P.I. 04267320234 e la ditta TIMA SRL ; Via Stazione N. 92 25011 Calcinato (BS). CF e P. IVA 02490120983, di €.90.000,00, di cui €81.900,00 per opere; €8.100,00 per oneri della sicurezza, oltre iva per lavorazioni inerenti la categoria OG3 nella sua totalità ed entro i limiti consentiti
3. di dare atto che:
 - la stipula dei contratti di subappalto non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la determinazione di aggiudicazione definitiva;

- il Comune di Lumezzane provvederà alla corresponsione diretta dell'importo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, che sarà effettuata a seguito di presentazione di apposita contabilità sottoscritta sia dall'impresa MAINENTE COSTRUZIONI SRL con sede in via Frozzoli n. 12, San Giovanni Ilarione (VR), C.F. e P.I. 04267320234 che dal subappaltatore, come previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nonché della presentazione di regolare fattura emessa per l'importo complessivo dall'appaltatore alla quale dovrà essere allegata (in formato elettronico e nel rispetto del regime fiscale di "*reverse charge*" di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633 del 1972) la fattura che il subappaltatore avrà fatto per la sua quota all'appaltatore; il pagamento sarà quindi effettuato all'appaltatore incorporando le quote del subappaltatore per il quale si procederà al pagamento diretto;
 - i rapporti giuridici dell'Amministrazione Comunale intercorreranno solo con la citata impresa appaltatrice, anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
 - tale corresponsione si configura quale attività espressiva di delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;
4. di dare atto che è stata regolarmente acquisita la documentazione prevista dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, al fine della verifica di legittimità del ricorso al subappalto da parte della impresa aggiudicataria, per l'esecuzione delle lavorazioni già dichiarate in sede di presentazione dell'offerta;
5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore, con richiesta di effettuazione dei successivi adempimenti previsti dall'art. 105 del D. lgs. 50/2016

Il 20 settembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi